

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Fazzini - Presidente

dott.ssa Luisa Poppi - Consigliere Relatore

dott.ssa Annarita Donofrio - Consigliere

all'esito dell'udienza del 18 novembre 2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g..../2022 promossa da:

YY

con il patrocinio dell'avv. ...

APPELLANTE

contro

XX in persona dell'Amministratore di Sostegno avv. ...

con il patrocinio dell'avv. ...

APPELLATO

e con

Procuratore Generale della Repubblica

INTERVENUTO

Avente ad oggetto

"appello avverso la sentenza non definitiva di separazione giudiziale fra i coniugi n. .../2021 emessa il 9.12.2021 e pubblicata il 21.12.2021 del Tribunale di Rimini"

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data del 02.07.2021, l'Avv...., in qualità di Amministratore di Sostegno di XX, notificava ricorso per separazione giudiziale al marito YY che, con comparsa di costituzione e risposta del 15.09.2021, si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda.

All'udienza del 15.09.2021 il Presidente così disponeva: «..preso atto che il tentativo di conciliazione non è stato possibile e ritenuto non necessario né opportuno sentire personalmente l'Amministrata, che si trova ricoverata in Istituto e che è comunque stata sentita dal Giudice Tutelare; l'indagine sulla sua effettiva volontà verrà svolta in sede di cognizione..», nominava il Giudice Istruttore, fissando per la comparizione e la trattazione della causa l'udienza del 24.11.2021.

In quella sede la ricorrente chiedeva pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e il resistente si opponeva alla pronuncia di sentenza non definitiva sullo status per difetto di accertamento sulla reale volontà della ricorrente.

In data 17.12.2021 veniva depositata la sentenza non definitiva qui impugnata n. 1150/2021 del 09.12.2021 che così statuiva:

«Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così dispone:

- Pronuncia la separazione personale dei coniugi XX, nata a RIMINI (RN) il (omissis).(omissis).1941, e YY, nato in Egitto il (omissis).(omissis).1953, unitisi in matrimonio in data (omissis)/(omissis)/1994 a MILANO trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, n. (omissis), parte I;

- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO di procedere all'annotazione della presente sentenza;

- Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
- Spese al definitivo.».

YY proponeva appello avverso tale sentenza non definitiva per il seguente motivo:

Motivazione carente insufficiente e contraddittoria su alcuni punti decisivi:

in particolare, con riferimento all'accertamento della volontà della ricorrente e dei presupposti ex art. 151 c.c., con conseguente violazione delle norme processuali in materia di separazione giudiziale, del principio del contraddittorio, del diritto di difesa.

In particolare, veniva censurata l'affermazione secondo la quale «..la separazione personale tra i coniugi XX e YY deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalla ricorrente, regolarmente autorizzata dal Giudice Tutelare.

Il Collegio rileva infatti che la XX sentita personalmente dal Giudice Tutelare nel corso di due udienze di comparizione, tenute rispettivamente in data 23.12.2020 ed in data 06.09.2021, ha manifestato inequivocabilmente, pur con le difficoltà legate alla patologia da cui è affetta, la propria volontà di separarsi dal coniuge, risultando pertanto superfluo ogni ulteriore accertamento.

Ne consegue la ricorrenza dei presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, sia sulla base dei comportamenti mantenuti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.».

Secondo la tesi sviluppata dall'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha posto a fondamento della pronuncia non definitiva di separazione dei coniugi le audizioni della beneficiaria presso la Casa di Riposo davanti al Got delegato dal Giudice Tutelare tenutesi in data 23.12.2020 ed in data 06.09.2021, in virtù delle quali ha ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento riguardo alla volontà della ricorrente.

Inoltre, la motivazione sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto sussistere i presupposti ex art. 151 cc per la pronuncia di separazione non definitiva, in virtù del tenore degli atti e dei comportamenti delle parti, senza ulteriormente specificare, deducendone l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.

Dagli atti, invece, non emergerebbe alcuna prova dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale.

Tra l'altro, la decisione si porrebbe "...in aperta contraddizione con quanto risulta dal verbale dell'udienza presidenziale del 15.09.2021, in cui il Presidente medesimo, in merito alla mancata comparizione della ricorrente, pur non ritenendo necessario né opportuno sentirla personalmente, in quanto ricoverata in un Istituto per anziani, ritiene comunque che "l'indagine sulla sua effettiva volontà verrà svolta in sede di cognizione" ...".

A ciò si dovrebbe aggiungere che la valorizzazione di quanto affermato dall'amministrata in sede di audizione davanti al G.T. violerebbe il principio del contraddittorio, "..arrivando in modo precoce ad una decisione che altro non è se non la ratifica de plano di un atto del Giudice Tutelare, adottato

appunto senza alcun contraddittorio, come si evince dal tenore del verbale di audizione stesso del 06.09.2021, da cui emerge come l'atto sia stato espletato in assenza del marito e/o del suo difensore."

Si costituiva in giudizio XX, in persona dell'Amministratore di Sostegno avv...., chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza non definitiva impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

Il Procuratore Generale concludeva con intervento del 7.10.2022 per "...il rigetto dell'appello."

Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.

YY si duole del fatto che il Giudice di primo grado non abbia adeguatamente indagato la volontà di XX in merito alla decisione di richiedere la separazione giudiziale dal marito.

Viceversa, la ricorrente ha chiaramente e ripetutamente espresso la sua volontà nel corso di due audizioni, svoltesi presso la struttura ove la amministrata è ricoverata rispettivamente in data 23/12/2020 e in data 06/09/2021.

In tale ultima occasione, alla presenza del nuovo Amministratore di Sostegno avv..., del Giudice Tutelare dott.ssa Letizia Bocchini e della dott. P. A. responsabile del reparto dell'Istituto "(omissis)", l'amministrata ha così riferito:

«...mio marito è grande grosso e mi fa paura, sono sempre interessata perché ho bisogno anche io dei miei soldi, ho paura che mio marito mi faccia male, la cosa dolorosa è che lo lascio senza niente lui non lavora se lo fanno entrare in struttura finisce male. Il G.T. chiede se fosse davvero interessata alla separazione, se gli voglia ancora bene. La sig.ra XX risponde "ho avuto una sofferenza terribile in passato, mi ha maltrattato parecchio e se mi separo farà l'inferno, voglio separarmi.". La responsabile del reparto dott. ...riferisce che dopo le visite del marito la sig. XX era molto agitata e disturbata. Ritiene il G.T. che la sig. XX abbia espresso in modo chiaro il suo intendimento di separarsi dal coniuge. Autorizza l'amministratore di sostegno a procedere in tal senso.»

Per altro, la necessità di una seconda audizione era sorta proprio a seguito di una precisa istanza formulata dal marito che aveva chiesto di indagare nuovamente la volontà della moglie.

Il Giudice Tutelare, con decreto del 3 agosto 2021, «...onde fugare ogni dubbio sulla sua capacità di autodeterminazione in ordine alla separazione...» aveva disposto una seconda audizione, ritenendo altresì opportuno, nelle more della nuova udienza di audizione, sospendere le visite del marito alla beneficiaria, «..in modo da ridurre al minimo il rischio di condizionamenti e di preservare l'equilibrio della beneficiaria che parrebbe avere espresso timore del coniuge.». Nello stesso provvedimento il Giudice Tutelare, condivisibilmente, aveva specificato che l'audizione avrebbe dovuto tenersi senza la presenza del marito, non legittimato a partecipare al procedimento gestorio, ma solo a far accesso al verbale di udienza successivamente depositato.

Dunque, la Corte ritiene non solo che sia stata pienamente indagata l'effettiva volontà di XX di separarsi dal marito YY, ma anche che nessuna violazione del contraddittorio sia avvenuta: a tal fine

si ricorda che l'espressione della volontà di addivenire a separazione personale è atto personalissimo che non abbisogna di contraddittorio processuale.

Quanto alla lamentata mancata indagine in relazione all'irrimediabile frattura del rapporto coniugale, si osserva che, viceversa, il Tribunale ha dato atto dell'evidente intollerabilità della convivenza che emerge «...sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, sia sulla base dei comportamenti mantenuti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale...».

Per quanto in questa sede non possa tenersi conto dei nuovi documenti depositati con la comparsa di costituzione dalla parte appellata (video su supporto DVD), ampia documentazione era già presente nel fascicolo di primo grado (denuncia per minacce nei confronti del precedente amministratore di sostegno RG GIP .../19; denuncia per appropriazione indebita e furto ai danni della moglie, procedimento concluso con la non punibilità del reo, stante la scriminante di cui all'art 649 CP; denuncia per improprio utilizzo della carta bancomat ex art 493 ter CP, documentazione tutta ampiamente idonea a dimostrare l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale.

L'appello, pertanto, deve essere rigettato.

*

Le spese del grado seguono la soccombenza, con conseguente condanna di YY al pagamento delle spese di lite in favore di XX liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), ai sensi del DM 147/2022, in € 1029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva e € 900,00 per la fase decisionale, tenuto conto della forma semplificata (oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA).

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.

La Corte, inoltre, riconosce sussistenti i presupposti per la revoca del beneficio dell'appellante all'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per manifesta infondatezza della domanda proposta, provvedendo in tal senso con separata ordinanza ex art. 136 comma 2 DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto da YY avverso la sentenza NON definitiva di separazione giudiziale fra i coniugi n. 1051/2021 emessa il 9.12.21 e pubblicata il 21.12.21 del Tribunale di Rimini, così provvede:

- rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di XX nella misura di € 2.638, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto;

- dispone con separata ordinanza la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a cui l'appellante è stato ammesso con delibera del Consiglio dell'Ordine di Bologna del 14.9.2022.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Luisa Poppi

Il Presidente

dott.ssa Carla Fazzini